- l'Allegato 2, aggiunto in sede di conversione del decreto legge, individua i Comuni interessati dai successivi eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016.

L'art. 48 del DL n. 189/2016, nel testo risultante dalla legge di conversione, prevede:

- nei confronti dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa nei territori indicati nell'Allegato 1, la proroga al 30 settembre 2017 del termine, precedentemente fissato al 16 dicembre 2016 dall'art. 1, comma 1, del citato DM del 1° settembre 2016, di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti dalla cartelle di pagamento, nonché degli atti di cui all'art. 29 del DL n. 78/2010, ossia degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (comma 10);
- nei confronti dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa nei territori indicati nell'Allegato 2, la sospensione, a decorrere dal 26 ottobre 2016 fino al 30 settembre 2017, dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti dalla cartelle di pagamento, nonché, parimenti, degli atti previsti dall'art. 29 del DL n. 78/2010 (comma 10-bis);
- che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione avvenga con modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis. dello Statuto del Contribuente di cui alla legge n. 212/2000 (comma 11);
- nei confronti dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa nei territori indicati negli Allegati 1 e 2:

  I. la sospensione, fino al 31 dicembre 2016:

     - dei versamenti riferiti ai diritti camerali (comma 1, lett. a);
     - dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'art. 29 del DL n. 78/2010, delle attività esecutive da parte degli Agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle regioni (comma 1, lett. b);
     - il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli (comma 1, lett. c);

II. la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza, rispettivamente, nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 (comuni di cui all'Allegato 1), ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 (comuni di cui all'Allegato 2) (comma 13);

III. la ripresa, entro il 30 ottobre 2017, degli adempimenti e dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi (comma 13).

Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la sospensione potrà operare *"limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti" (cfr.* art. 1, comma 1, del DL n. 189/2016, come modificato in sede di conversione).

In materia, con *circolare n. 204 del 25 novembre 2016*, l'INPS ha fornito *"indicazioni e chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione del dettato normativo di cui al DL n. 189/2016"*. In questa occasione, l'Istituto ha individuato il fondamento della sospensione della riscossione dei contributi previdenziali affidati all'Agente della riscossione nell'art. 48, comma 1, lett. b), del DL n. 189/2016 e ha, conseguentemente, precisato che lo stesso Agente della riscossione deve sospendere *"fino al 31 dicembre 2016 qualsiasi attività relativamente al recupero dei contributi previdenziali e assistenziali"*.

Analoghe indicazioni ha fornito l'INAIL, con *circolare n. 41 del 18 novembre 2016*, in merito alla riscossione coattiva dei crediti di propria pertinenza.

Con il ***Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8*** (GU n. 33 del 9 febbraio 2017), sono stati disposti *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"*.

Tale decreto, in particolare, ha apportato alcune modifiche all'art. 48 del richiamato DL 189/2016, differendo ulteriormente i termini di sospensione ivi previsti.

Nello specifico, l'art. 11 del DL 8/2017:

- ha prorogato al 30 novembre 2017 il termine, precedentemente fissato al 30 settembre 2017 dall'art. 48, comma 10, del DL n. 189/2016, di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti dalla cartelle di pagamento, nonché degli atti di cui all'art. 29 del DL n. 78/2010, ossia degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (comma 1, lettera d);
- ha stabilito che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione avvenga entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi (comma 1, lettera e), n. 2);
- ha disposto la sospensione, dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 del DL n. 78/2010, delle attività esecutive da parte degli Agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali (comma 2. Coerentemente, al comma 1, lettera a), n. 2, è stata soppressa la lettera b) dell'art. 48, comma 1, del DL n. 189/2016).

Pertanto, alla luce di tali previsioni, nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016, avevano la residenza oppure la sede operativa nel territorio dei comuni del cratere, come individuati negli allegati 1 e 2 del DL n. 189/2016, nonché dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, le attività di recupero di Equitalia Servizi di riscossione sono da ritenersi inibite, rispettivamente, dalla data del 24 agosto 2016 (comuni di cui all'allegato 1) e dalla data del 26 agosto 2016 (comuni di cui all'allegato 2) fino al 30 novembre 2017.

Il citato DL n. 8/2017 ha introdotto, altresì, specifiche disposizioni volte a consentire, ai soggetti colpiti dagli eventi sismici nell'Italia centrale, di fruire di un lasso di tempo più ampio per aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del DL n. 193/2016, ed effettuare i relativi pagamenti, prevedendo la proroga di un anno dei termini e delle scadenze relative agli adempimenti connessi alla definizione medesima.

CARTELLA DI PAGAMENTO

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2016 - *"Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento e dei fogli Avvertenze relativi ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"*

È stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, che sostituisce quello definito nel 2012 (con provvedimento prot. n. 100148 del 3 luglio 2012). Contestualmente, è stata operata la revisione delle Avvertenze relative ai ruoli dell'Agenzia delle entrate.

L'obbligo di adottare il nuovo modello riguarda le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2016.

COMITATO DI INDIRIZZO E VERIFICA

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 aprile 2016 *– "Nomina dei membri del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo"*

Con tale decreto sono stati nominati, per la durata di un triennio, i componenti del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, previsto dall'art. 1, comma 531 della legge n. 228/2012 (stabilità 2013). Tale norma dispone che con decreto di natura non regolamentare è istituito il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, Comitato composto da un magistrato della Corte dei conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia.

COMPENSAZIONI CARTELLE DI PAGAMENTO - CREDITI PP.AA. (cd. disciplina speciale anno 2016)

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico 27 giugno 2016 - *"Compensazione, per l'anno 2016, delle cartelle esattoriali in*

favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione" (GU n. 161 del 12 luglio 2016)

Il decreto è stato emanato in attuazione dall'art. 1, comma 129 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale *"Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7–bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (…) si applicano anche nell'anno 2016 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".*

Il decreto prevede, anche per l'anno 2016, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015, l'applicazione delle disposizioni contenute nel DM 10 ottobre 2014, a suo tempo emanato per dare attuazione all'art. 12 comma 7-bis del DL n. 145/2013, che aveva disposto la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Con questo decreto, quindi, viene riproposta, anche per l'anno in corso, la medesima disciplina già adottata con riferimento all'anno 2015 dal DM 13 luglio 2015.

CREDITI RISCUOTIBILI MEDIANTE RUOLO

Contributo ANAC

***Delibera n. 163/2015 del 22 dicembre 2015 dell'Autorità nazionale anticorruzione* (ANAC) -** *"Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per l'anno 2016"* (GU n. 45 del 24 febbraio 2016)

La delibera stabilisce la misura e le modalità di versamento della contribuzione dovuta, per il 2016, all'Autorità Nazionale Anticorruzione da taluni soggetti pubblici e privati. In particolare, l'art. 4 della delibera prevede che il mancato pagamento della contribuzione da parte dei predetti soggetti, secondo le modalità prescritte, *"comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente".*

Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell' Autorità nazionale anticorruzione *relativa all' "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017"* (GU n. 43 del 21 dicembre 2017)

L'art. 4 della Delibera dispone, in materia di riscossione coattiva e interessi di mora, che:

- il mancato pagamento della contribuzione prevista *"comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente"*;
- il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 209, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, *"comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente"*.

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 25945 del 23 marzo 2016 - *"Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento per l'anno 2016"* (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016)

Si tratta della delibera con la quale vengono approvate le *"Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2016"*, declinate nell'allegato A, e le *"Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2016"*, contenute nell'allegato B.

Per quanto di specifico interesse, l'art. 7 dell'allegato A prevede che *"in caso di omesso o parziale versamento del contributo"* agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità stessa *"procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa"* (versamento da effettuare, stando ad espressa previsione contenuta nell'allegato B, "*entro il 31 luglio 2016"*).

Commissione di Vigilanza sui fondi pensione

Delibera della Commissione di vigilanza sui fondi pensione del 7 aprile 2016 - *"Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".*

L'art. 4 della Delibera stabilisce, in materia di riscossione coattiva del contributo dovuto alla Covip per l'anno 2016, che il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2 della stessa delibera, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

Consob

Delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa n. 19462 del 16 dicembre 2015 - *"Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2016"* (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2016)

Si prevede che vengano riscossi mediante ruolo i contributi dovuti, per il 2016, nell'ambito del sistema di finanziamento CONSOB e non versati. In particolare, ai sensi dell'art. 2 della delibera, *"il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"*. La disposizione richiamata stabilisce al comma 6 che *"la riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del DPR 28 gennaio 1988, n. 43"*.

Delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa n. 19828 del 21 dicembre 2016 *- "Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2017"* (GU n. 43 del 21 dicembre 2017)

La Delibera dispone la riscossione mediante ruolo dei contributi dovuti, per il 2017, nell'ambito del sistema di finanziamento CONSOB e non versati (cfr. art. 2 della Delibera, che rinvia, parimenti, all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

Società Acea Ato 5 - Gruppo Acea SpA

Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 22 febbraio 2016 - *"Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Società Acea Ato 5 - Gruppo Acea s.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato* (GU n. 58 del 10 marzo 2016)

Il decreto, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del DLgs n. 46/1999, autorizza la società Acea Ato 5 - Gruppo Acea s.p.a, partecipata da Roma Capitale, a riscuotere mediante ruolo i crediti vantati dalla stessa Società nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio meridionale – Frosinone.

Parco nazionale dell'Asinara

Decreto 29 luglio 2015, n. 230 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - *"Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara"* (G.U. n. 92 del 20 aprile 2016)

In particolare, l'art 66 del Regolamento del Parco prevede, con riferimento ai "Provvedimenti del Direttore in materia di sanzioni" che *"in mancanza di sospensione della esecutività del provvedimento a seguito di opposizione, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento",* l'Ente procede mediante ruolo alla riscossione delle somme dovute.

Trasporto pubblico regionale e locale

Decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 - *Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (GU n. 146 del 24 giugno 2016)*

Tale decreto, all'art. 18, comma 1-bis, inserito in sede di conversione (legge n. 160/2016) consente "ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale" il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo "dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni".

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 - *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili"* (GU 249 del 24 ottobre 2016)

L'art. 6 del decreto in esame disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione. Specificamente, è prevista, relativamente ai "carichi affidati agli Agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016", la facoltà di estinguere il debito senza corrispondere:

- ai sensi del comma 1, le sanzioni comprese nei carichi affidati e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999 (cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale);
- ai sensi del comma 11, le maggiorazioni relative alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada di cui al DLgs n. 285/1992, comprensive degli interessi, di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981.

Il debitore comunica la volontà di avvalersi della definizione agevolata rendendo apposita dichiarazione all'Agente della riscossione entro il 31 marzo 2017. Sempre entro tale termine, il debitore integra l'eventuale dichiarazione presentata anteriormente a tale data. A sua volta, l'Agente della riscossione, entro il 31 maggio 2017, dovrà comunicare, ai debitori che hanno presentato/integrato la dichiarazione stessa, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché di quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (comma 2).

La ripartizione delle somme in rate prevede un **massimo di cinque rate** da corrispondere, complessivamente, nell'arco dei prossimi due anni (2017 – 2018) in modo tale da assicurare, in ogni caso, che il 70% dell'importo dovuto sia versato nel 2017 ed il restante 30% nel 2018 (commi 1 e 3). Posta sostanzialmente tale condizione, è stato anche stabilito che:

- il 70% da versare nel 2017, possa essere ripartito in rate di pari ammontare fino ad un massimo di tre, la cui scadenza è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre dello stesso 2017 (comma 3, lett. a);
- il 30% da versare nel 2018, possa essere ripartito in due rate di pari ammontare, con scadenza nei mesi di aprile e settembre dello stesso 2018 (comma 3, lett. b).

A seguito della presentazione della dichiarazione (comma 5):

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016;
- l'Agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Recentemente, per ragioni di straordinaria necessità ed urgenza, il ***Decreto legge 27 marzo 2017, n. 36***, recante *"Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione* (GU n. 74 del 29 marzo 2017), all'art. 1, ha prorogato dal 31 marzo 2017 al 21 aprile 2017 il termine entro il quale i debitori presentano o integrano la dichiarazione per avvalersi della definizione agevolata.

Con il ***Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8***, recante *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"* (GU n. 33 del 9 febbraio 2017), il legislatore ha inteso consentire, ai soggetti colpiti dai sismi dell'Italia centrale, di fruire di un lasso di tempo più ampio per aderire alla definizione agevolata.

Nello specifico, l'art. 11, comma 10, del decreto in esame, aggiungendo al menzionato art. 6 il comma 13-ter, ha stabilito, con riguardo a tali soggetti, la proroga di un anno dei termini e delle scadenze relative agli adempimenti connessi alla definizione agevolata. Da questa previsione, tenuto anche conto della proroga recentemente disposta dal richiamato decreto legge n. 36/2017, deriva che:

- l'Agente della riscossione avviserà entro il 28 febbraio 2018 il debitore dei carichi, eventualmente affidati nell'anno 2016, per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulti

non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero non sia stato inviato il cosiddetto "avviso di presa in carico" dell'accertamento esecutivo (art. 29, comma 1, lettera b), del DL n. 78/2010), ovvero non sia stato notificato l'avviso di addebito Inps (art. 30, comma 1, del DL n. 78/2010 in parola);

- gli interessati avranno tempo fino al 21 aprile 2018 per presentare la dichiarazione di adesione, ovvero integrarne una già presentata;
- l'Agente della riscossione comunicherà entro il 31 maggio 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione medesima;
- i termini di pagamento delle somme dovute sono prorogati anch'essi di un anno ed esse potranno essere versate, per il 70%, entro il 2018 (scadenza delle rate: luglio, settembre e novembre) e per il restante 30%, entro il 2019 (scadenza delle rate: aprile e settembre). In tal caso, dal 1° agosto 2018 decorreranno gli interessi nella misura di cui all'art. 21, primo comma, del DPR n. 602/1973;
- l'Agente della riscossione trasmetterà, anche in via telematica, a ciascun ente coinvolto, entro il 30 giugno 2020, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali si è perfezionata la definizione stessa.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E dell'8 marzo 2017 - *"Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 - Art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 – Chiarimenti"*

Con questa circolare l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 6 del DL n. 193/2016. In particolare, per quanto di specifico interesse, l'Agenzia ha precisato che *"il legislatore ha inteso comprendere nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie"*.

GRUPPO EQUITALIA

FISCALITÀ LOCALE - PROROGA

Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 **-** *"Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"* (GU n. 146 del 24 giugno 2016)

L'art. 18, rubricato "Servizio riscossione enti locali", prevede che *"nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, all'articolo 10, comma 2 -ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»*.

Intervenendo sull'art. 10, comma 2 -ter, del DL n. 35/2013, l'art. 18 dispone, pertanto una **proroga al 31 dicembre 2016 della possibilità, per Equitalia, di gestire la riscossione delle entrate dei comuni** secondo l'assetto attualmente vigente, dopo quella precedentemente fissata al 30 giugno 2016 dal DL. n. 210 del 2015 (cd. "Milleproroghe", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21).

Il ***Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193*** ha introdotto disposizioni che, in coerenza con il nuovo assetto del sistema della riscossione nazionale ivi definito e in considerazione della cessazione delle società del Gruppo Equitalia e del subentro del nuovo ente pubblico economico "Agenzia delle entrate– Riscossione" (art, 1), intervengono sulla disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali.

Nello specifico, l'art. 2, al comma 1, modifica nuovamente il termine indicato dal comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013, prorogando al 30 giugno 2017 l'operatività delle disposizioni relative alle modalità di gestione delle predette entrate locali.

L'art. 2, al comma 2, del DL n. 193/2016, come sostituito dall'art. 35, comma 1, lett. b), del ***decreto legge 24 aprile 2017, n. 50*** **(GU n. 95 del 24 aprile 2017)** stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui al comma 3 dell'articolo 1 dello stesso DL n. 193/2016, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale "*le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e - fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - delle società da esse partecipate*".

Coerentemente, il medesimo art. 35 del DL n. 50/2017, al comma 1, lett. a), ha modificato la disposizione di cui al citato art. 1, comma 3, del DL n. 193/2016, che, in riferimento alle attività che il nuovo ente pubblico economico è chiamato a svolgere, prevede *"le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"*.

Pertanto, sulla scorta del combinato disposto dei nuovi art. 1, comma 3 e art. 2, comma 2 del predetto DL n. 193/2016, le amministrazioni locali individuate nell'elenco periodicamente pubblicato dall'ISTAT potranno deliberare l'affidamento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, a partire dal prossimo 1° luglio, delle attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate.

INESIGIBILITÀ

Il ***Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193,*** all'art. 6, comma 12-bis, inserito in sede di conversione (Legge n. 225/2016), reca una proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità.

In particolare, tale disposizione modifica l'art. 1, comma 684, della legge di stabilità del 2015 (Legge n. 190/2014), stabilendo che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da parte di soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate:

- per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019;
- per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.

INTERESSI DI MORA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 27 aprile 2016 - *Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*

Con tale provvedimento, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del DPR n. 602/1973, è stata fissata, a far data dal 15 maggio 2016, al 4,13% in ragione annuale.

INTERESSI LEGALI

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016 - "Modifica del saggio di interesse legale" (GU n. 291 del 14 dicembre 2016)

L'art. 1 del decreto dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno.

ISTAT

Comunicato dell'ISTAT contenente *l' "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm"* (GU n. 229 del 30 settembre 2016)

Si tratta dell'elenco periodico predisposto dall'Istituto di statistica, sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario. In questa sede, come in passato, il Gruppo Equitalia risulta annoverato tra le Amministrazioni Centrali, nella sezione relativa agli enti produttori di servizi economici.

MODIFICHE IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59 - *"Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione* (GU n. 102 del 3 maggio 2016), convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119

Il decreto in esame, noto per aver disposto misure in favore degli investitori in banche in liquidazione, apporta, nel Capo I *("Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti"*), una serie di modifiche alla disciplina delle procedure esecutive e concorsuali.

In particolare:

- **l'art. 4** reca *"Disposizioni in materia espropriazione forzata"*, intervenendo sul codice di procedura civile. Specificamente:
  - all'art. 492 (Forma del pignoramento), al terzo comma è aggiunto un periodo che stabilisce che il pignoramento deve contenere l'avvertimento che l'opposizione all'esecuzione (a norma dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo) è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato a norma degli artt. 530 (provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l'autorizzazione della vendita). L'opposizione può essere invece proposta oltre il termine nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero se l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;
  - all'art. 503 (Modi della vendita forzata) si inserisce, con riguardo alla vendita all'incanto nel caso di espropriazione mobiliare, il richiamo agli artt. 518 sulla forma del pignoramento e 540-bis sull'integrazione del pignoramento;
  - all'art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario), peraltro recentemente modificato dal DL n. 83/2015, si dispone che il soggetto incaricato della vendita non possa protrarre le attività di vendita oltre i sei mesi. Nella formulazione previgente il soggetto non poteva restituire gli atti in cancelleria prima di 6 mesi, ma non poteva protrarre le suddette attività oltre l'anno. In questa sede viene, altresì, stabilito che il numero complessivo degli esperimenti di vendita sia limitato ad un massimo di tre (la formulazione previgente prevedeva che fossero non "inferiori a tre");
  - all'art. 560 (Modo della custodia), si prevede (cfr. modifica comma terzo) l'impugnabilità, ai sensi dell'art. 617 cpc, del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile. In un'ottica di maggiore semplificazione, si prevede, altresì (cfr. modifica comma quarto), che il custode debba agire secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, ma senza essere tenuto all'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e seguenti (dell'esecuzione per consegna o rilascio). Laddove nell'immobile siano presenti *"beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale"*, si dispone che il custode ne intimi la asportazione alla parte tenuta al rilascio (ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere) assegnandole un termine, non inferiore a 30 giorni, salvi i casi di urgenza. Qualora entro il termine assegnato

l'asporto non sia eseguito, "i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione". Un'ulteriore novità (cfr. modifica comma quinto), in materia, riguarda il diritto, riconosciuto agli interessati a presentare l'offerta d'acquisto, di esaminare i beni in vendita entro 15 giorni dalla richiesta, che è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche (cfr. comma 3-bis dell'art. 4 in esame). Tale disamina deve essere svolta con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro;

- all'art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita), si prevede che le vendite dei beni immobili pignorati abbiano luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, con ciò estendendo anche al settore delle vendite immobiliari la regola introdotta nell'art. 530 cpc dal DL n. 90/2014 relativamente alla vendita dei beni mobili pignorati;
- all'art. 587 (Inadempienza dell'aggiudicatario) si dispone che venga attuato dal custode il decreto con cui il giudice dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto e ordina, altresì, all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile;
- all'art. 588 (Termine per l'istanza di assegnazione) è stata introdotta la possibilità che il bene pignorato venga assegnato a favore di un terzo da nominare;
- è stato inserito l'art. 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo), che contempla, per il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo, l'obbligo di dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento si considera effettuato a favore del creditore medesimo;
- all'art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto), già riformato in occasione del DL n. 83/2015, si prevede che il giudice, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, possa decidere di ribassare il prezzo fino al limite della metà;
- all'art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione), viene stabilito che i giudici dell'esecuzione e i professionisti delegati possano effettuare, delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare, distribuzioni anche parziali. In ogni caso, il progetto di